



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

-----

## **CAPITOLATO TECNICO**

**(allegato a comunicazione di esbosco forzoso per schianti del 29-30 ottobre 2018)**

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti (art. 23 L.R. 13-9-1978, n. 52)

Proprietà o Piano di assestamento: CALTRANO

in Comune di CALTRANO (VI)

Particelle: n.:

1,2,3,9,16,17,18,20,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41,43,44,45,46,47,48,49,57,58,59,61

Località: patrimonio montano di Caltrano

Denominazione lotto: Schianti Tempesta VAIA 2018

Massa presunta aleatoria mc: 4.000 (resinose)

Valore di stima €. **100.000,00**

Massa presunta aleatoria q.li: 2.000 (Faggio)

Valore di stima €. **6.000,00**

Caltrano, lì 22/01/2019

IL TECNICO COMPILATORE: Dott. For. Maurizio Novello

**VISTO SI PRENDE ATTO DEL PRESENTE SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO  
CON REGISTRAZIONE N. ...\_\_\_\_\_.....DEL...\_\_\_\_\_.....**

## CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita di piante SCHIANTATE A TERRA, SPEZZATE A META', IN PRECARIE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO E PALESEMENTE COMPROMESSE al prezzo di macchiatico base di €. 25,00 al mc., di presunti mc 4.000 ed al prezzo di macchiatico € 3,00 al q.le di presunti 2.000 q.li di Faggio, radicate nelle particelle forestali n. 1,2,3,9,16,17,18,20,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41,43,44,45,46,47,48,49,57,58,59,61 del Piano di Riassetto Forestale di proprietà del Comune di Caltrano, come da planimetria allegata.

### A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 Il bosco si caratterizza per:

- SUPERFICIE DI INTERVENTO INDICATIVA: 115 ha.;
- PARTICELLE DEL PIANO DI RIASETTO FORESTALE: 1,2,3,9,16,17,18,20,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41,43,44,45,46,47,48,49,57,58,59,61(planimetria allegata).
- ENTITA' DEL DANNO:  
 20-50%     50-80%     80-100%
- DISTRIBUZIONE SCHIANTI:  
 A gruppi sparsi     Piante isolate     Unica area accorpata
- TIPOLOGIA SCHIANTI:  
 Piante sradicate     Piante spezzate a metà  
 Piante pericolanti     Piante palesemente compromesse
- MODALITA' DI VENDITA:  
 Sul letto di caduta  
misurazione in catasta per il resinoso e pesatura su autocarro per il Faggio
- TIPOLOGIA ESBOSCO:  
 Tradizionale (cingolato, verricello);     Teleferica;  
 Harvester/forwarder;
- VIABILITA':  
 Principale;     Secondaria (strade silvo-pastorali);

Art. 2 La specie, quantità e valore presunto delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, risultano dal prospetto che segue:

Specie legnosa	mc (VALORE DI STIMA ALEATORIO)	Prezzo di Macchiatico €/mc.	Valore presunto €
ABETE ROSSO ED ABETE BIANCO	4.000	25,00 €/mc	100.000,00
FAGGIO	2.000	3,00 €/q.le	6.000,00
TOTALE			106.000,00

Art. 3 La vendita delle piante SCHIANTATE A TERRA, SPEZZATE A META', IN PRECARIE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO E PALESEMENTE COMPROMESSE, ottenute percorrendo le superfici delle particelle riportate all'art. 1, avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine, senza per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Art. 4 La vendita del legname delle piante di cui all'art. 2 viene eseguita per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione e/o pesatura definitive che avverranno ai sensi del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai valori presunti.

## **B) CONSEGNA DEL BOSCO**

Art. 5 L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna, in carta legale, all'Ente proprietario.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale direttore delle operazioni di taglio alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:

- a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori l'area di intervento, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
- b) eccezionalmente in via fiduciaria: in tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

L'ente venditore è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 28 e 32 del presente Capitolato.

La Ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire il Certificato di idoneità forestale.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

- Art. 6 Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di €. **150,00=** .Il verbale di consegna, redatto da tecnico forestale qualificato, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.
- Art. 7 L'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.
- Art. 8 L'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso al UOF Ovest Vicenza competente per territorio e all'Ente della data di inizio lavori.  
Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.
- Art. 9 Il cantiere dovrà essere adeguatamente segnalato ed il personale impiegato dovrà essere formato in materia di utilizzazione del legname schiantato. Allo scopo il Comune potrà richiedere le attestazioni di frequenza a corsi o eventi formativi.

### **C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE**

- Art. 10 Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante.  
Nel corso dell'utilizzazione del legname aggiudicatario e/o la Ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal tecnico incaricato dal Comune.
- Art. 11 E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non rientrante nelle tipologie di cui all'art. 1, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il tecnico incaricato dal Comune è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della Ditta interessata, le piante non martellate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'UOF Ovest Vicenza ed all'Ente venditore.
- Art. 12 E' vietato introdurre nella zona di imposto, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte del UOF Ovest Vicenza competente.
- Art. 13 L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie di esbosco sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte quanto sopra prescritto, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

- Art. 14 Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità o con terreno fortemente bagnato.
- Art. 15 Per l'esecuzione dei lavori l'aggiudicatario dovrà avvalersi di personale o impresa in possesso di patentino di idoneità forestale in corso di validità ed adeguatamente formato per l'utilizzazione di legname schiantato..
- Art. 16 L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il **30/11/2020**. La richiesta di proroga dovrà pervenire da parte dell'Ente venditore al UOF Ovest Vicenza competente, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori. Entro tale data il legname dovrà essere allontanato dal comprensorio boschivo comunale.  
Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

#### **D) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVATO**

- Art. 17 La misurazione del legname resinoso dovrà effettuarsi ad allestimento ultimato, per singoli accorpamenti (in genere non inferiori a 200 mc), da concordarsi tra l'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) ed il tecnico incaricato dal Comune. Il legname dovrà essere allestito fino al diametro minimo di 12 cm.  
La pesatura della legna di Faggio andrà effettuata ad esbosco ultimato, per singoli accorpamenti, da concordarsi come sopra.
- Art. 18 Per Volume Lordo si intende il Volume del legname resinoso con corteccia; per Volume Netto Misurato si intende il volume del legname lordo detratta la corteccia. Per Volume Netto si intende il Volume Netto Misurato detratto l'abbuono. Per Peso netto si intende il peso della legna di Faggio ottenuta detraendo il peso dell'autocarro/rimorchio scarico al peso dell'autocarro/rimorchio carico.  
Moltiplicando il Volume Netto (metri cubi) o il Peso netto (quintali) per il prezzo unitario di aggiudicazione si ottiene il prezzo del prodotto legnoso.  
La misurazione potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, da concordarsi preventivamente con il tecnico incaricato:
- a. Misurazione del legname resinoso in catasta su piazzali o lungo strada; per il legname con corteccia si adotterà il coeff. di conversione 0,60 da metri steri (= mc della catasta) a metri cubi effettivi senza corteccia (= Volume netto misurato), secondo la seguente espressione:  
$$\text{Volume Netto misurato} = 0,60 \times \text{Volume catasta}.$$
  
Per il legname scortecciato si adotterà l'analogo procedimento applicando il coeff. di conversione 0,67;
  - b. Misurazione dei singoli topi di resinosa con cavalletto, solo in caso di piccoli quantitativi distribuiti in forma sparsa, con determinazione del Volume Lordo, al quale andrà detratta la corteccia nella misura fissa del 10% in modo da ottenere il Volume Netto Misurato;
  - c. Pesatura su autocarro/rimorchio per il Faggio; allo scopo dovrà essere concordata, tra ditta acquirente e tecnico incaricato dal Comune, una pesa di riferimento, la quale dovrà rilasciare lo scontrino di pesata da abbinare al documento di trasporto.

- Art. 19 Nel caso di misurazione con cavalletto, la massa cubica dei singoli tronchi o topi si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro, la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. La misurazione effettuata sopra corteccia determinerà il Volume Lordo; la misurazione effettuata su legname scortecciato determinerà il Volume Netto Misurato.
- Art. 20 La misurazione ed il conteggio del legname, per singole cataste e/o accorpamenti, saranno effettuati dal tecnico incaricato dal Comune, alla presenza di un rappresentante della Ditta aggiudicataria e, se disponibile, dell'Ente venditore. Il tecnico redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti. L'Ente venditore è tenuto a fornire la manodopera necessaria per la misurazione.
- Art. 21 Sul Volume Netto Misurato delle conifere sarà applicato un abbuono unico del **7%**, mentre sono da escludersi ulteriori particolari sconti per qualsiasi difetto del legname. Non è prevista la sottrazione della corteccia né l'applicazione dell'abbuono sulle pesate del Faggio.
- Art. 22 Il legname escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà dell'Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.
- Art. 23 Effettuata la misurazione e sottoscritto il relativo verbale l'aggiudicatario potrà prelevare il legname, purché siano rispettate le condizioni di pagamento previste nel contratto. Ogni singolo carico, sia di resinoso che di Faggio, dovrà essere provvisto di documento di trasporto (ex-bolla di accompagnamento), con indicata la località/particella di provenienza del legname e il numero di riferimento della catasta. All'atto del trasporto la foto del documento dovrà essere inviata al tecnico incaricato ed all'Ufficio comunale preposto, tramite Whatsapp. Analogamente, all'atto della pesatura del Faggio, dovrà essere inviata la foto dello scontrino di pesata. In qualsiasi momento il personale incaricato dal Comune potrà richiedere l'esibizione del documento di trasporto e dello scontrino di pesata. Copia di tali documenti dovrà essere consegnata al protocollo del Comune, anche in forma fascicolata (più documenti riuniti) con annessa lettera di trasmissione, entro un mese dall'emissione.

## **E) MODALITA' DI PAGAMENTO**

- Art. 24 L'atto di compravendita da stipularsi tra L'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.
- Art. 25 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguire la normalizzazione della provvigione, comunque non

inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.

## **F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE**

- Art. 26 Il tecnico incaricato dal Comune provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purchè evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo l'Ente proprietario è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 25 e 29 del presente Capitolato.
- Art. 27 A trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, dovrà pervenire, per il tramite dell'Ente proprietario, richiesta di collaudo, in carta legale, al UOF Ovest Vicenza competente per territorio. In caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà del UOF Ovest Vicenza competente procedere d'ufficio al collaudo della utilizzazione, senza alcun preavviso alle parti in causa.
- Art. 28 Il collaudo sarà eseguito dal Dirigente del UOF Ovest Vicenza competente per territorio o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario, nonché il tecnico incaricato dal Comune. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.
- Art. 29 L'aggiudicatario dovrà, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal contratto e dal presente Capitolato, presentare una Polizza fideiussoria di importo pari al **100%** del presunto valore complessivo del contratto.  
Detta polizza potrà essere svincolata solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo. Per lotti inferiori ai 200 mc. e per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni al bosco, su giudizio del Dirigente del UOF Ovest Vicenza competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso l'Ente venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso UOF Ovest Vicenza.
- Art. 30 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

- Art. 31 Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussione, nelle vie di legge.
- Art. 32 Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che la Ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
- Art. 33 Tutte le spese connesse all'utilizzazione sono a carico del venditore.
- Art. 34 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dall'Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente del UOF Ovest Vicenza competente per territorio o suo delegato.
- Art. 35 Penalità.
- Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P.F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
  - In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
  - In caso di violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 36 ,37, 38, da valutarsi in sede di rilievo danni, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo della mancata esecuzione delle operazioni e/o dei danni arrecati, valutati dal tecnico incaricato dal Comune sulla base del prezzario regionale in uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Forestale, con riferimento ai prezzi orari della manodopera ed ai prezzi unitari delle opere compiute.
  - Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 18 e non abbia sgomberato le cataste nel termine di cui all'art. 38, sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di €. **50,00** (cinquanta) per ogni giorno di ritardo.
  - Il legname non utilizzato e non sgomberato entro il periodo fissato resterà a favore del Comune, mentre l'aggiudicatario pagherà all'Ente il valore di detto legname, secondo la stima sintetica effettuata dal tecnico incaricato, ottenuta moltiplicando il volume stimato sul letto di caduta per il prezzo di aggiudicazione.



- La mancata compilazione, esibizione, trasmissione dei documenti di cui all'art. 23 comporterà il pagamento di una penale € **500,00** per singolo carico.
- Il prelievo di legname resinoso non misurato, la mancata pesatura del Faggio, l'inosservanza dell'art. 9 comporteranno, oltre alle sanzioni civili e penali in materia, anche la possibilità da parte del Comune di rescissione unilaterale del contratto.

## **G) EVENTUALI AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI**

### Art. 36 Gestione della ramaglia:

- E' fatto divieto di asportare completamente la ramaglia al fine di non ridurre la fertilità del terreno. Ove possibile dovrà essere concentrata, secondo le curve di livello, evitando tuttavia cumuli di altezze elevate, al fine di favorire le eventuali operazioni di rimboschimento;
- Nel caso di impiego di harvester/forwarder la ramaglia dovrà essere distribuita lungo le vie di esbosco in modo da ridurre il costipamento e l'erosione del suolo;
- Al termine delle operazioni la viabilità, sia principale che secondaria, dovrà essere ripristinata nelle condizioni originarie entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.

### Art. 37 Gestione delle ceppaie sradicate:

- Ove possibile, dovranno essere riposizionate in sede al fine di prevenire dissesti idrogeologici e il distacco dalle stesse di massi;
- Su esplicita indicazione del tecnico incaricato dal Comune, nelle situazioni di elevata pendenza in prossimità di strade e manufatti, considerato che le ceppaie prive di ancoraggio al suolo potrebbero mettersi in movimento, si sezioneranno i tronchi abbattuti non a filo delle ceppaie, ma lasciando una porzione di fusto intatto da valutare caso per caso.

### Art. 38 Altre Prescrizioni:

- L'esbosco attraverso il pascolo dovrà avvenire su traiettorie predeterminate, evitando di rilasciare residui e di provocare scoticamenti che sottraggano superficie pascoliva. A tal fine si dovrà evitare l'esbosco nei periodi piovosi o caratterizzati da terreno bagnato;
- Le cataste dovranno essere collocate su siti concordati con il tecnico incaricato dal Comune, minimizzando le interferenze con le attività produttive e ricreative esistenti nel patrimonio comunale;
- Lo sgombero delle cataste dovrà avvenire entro 60 giorni dalla misurazione (conifere) o dall'allestimento (Faggio), salvo proroghe concesse dall'Ente su istanza motivata da parte dell'acquirente.
- L'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) dovrà segnalare il divieto di accesso/scalata al materiale legnoso accatastato, al fine di prevenire il rischio di danni accidentali nei riguardi sia del personale impiegato, che di soggetti esterni.

\_\_\_\_\_, lì...\_\_\_\_\_

IL TECNICO COMPILATORE: \_\_\_\_\_



Per presa conoscenza l'AGGIUDICATARIO.....

IL TECNICO COMPILATORE: \_\_\_\_\_

**VISTO SI PRENDE ATTO DEL PRESENTE SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO  
CON REGISTRAZIONE N. ... \_\_\_\_\_.....DEL.... \_\_\_\_\_.....**

PLANIMETRIA C.T.R.: SCHIANTI CALTRANO  
evento del 29 ottobre 2018

**Legenda**

-  particellare PRF Caltrano
-  aree con schianti da asportare

